
DL 25/2026: UN DECRETO MALTEMPO CON RISORSE NECESSARIE MA NON SUFFICIENTI, CHE TAMPONA MA NON RISOLVE

Con 122 voti favorevoli, 76 astenuti e nessun voto contrario, la Camera ha convertito il decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026, il cosiddetto **decreto Maltempo**, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Il PD ha scelto di astenersi perché, pur contenendo molte criticità, il provvedimento stanziava comunque **circa 390 milioni da qui al 2030** per le emergenze dei territori colpiti. Risorse che i cittadini e le imprese di quei territori **aspettavano da mesi**, e che sono rimaste **bloccate per troppo tempo a causa dei ritardi e delle incapacità del Governo Meloni**.

Il ciclone Harry si è abbattuto il 16 gennaio sulle coste della Sicilia, della Calabria e della Sardegna e **a metà aprile non un euro era arrivato** nelle casse dei comuni colpiti, in una situazione che è diventata ogni giorno più critica, sia da un punto di vista economico che sociale.

Questo provvedimento rappresenta, dunque, **un primo passo necessario ma certamente non sufficiente**. Non solo per il ritardo con il quale queste risorse arrivano ma anche per l'entità: le stime fatte per la ricostruzione per la sola regione Sicilia ammontano a circa 1,6 miliardi, a cui vanno aggiunti i danni subiti da Calabria e Sardegna.

Purtroppo il Parlamento si trova ormai a dover discutere, in maniera ciclica, di **provvedimenti emergenziali che riguardano eventi catastrofici** legati al cambiamento climatico. Eventi climatici sempre più violenti che si abbattano sull'Italia provocando **danni ingenti** e talvolta purtroppo vittime.

È ormai un susseguirsi di situazioni che si ripetono ogni anno, e che riguardano tutto il territorio nazionale. Secondo gli studi di Legambiente gli **eventi climatici estremi** negli ultimi 13 anni sono stati oltre 1.500, **uno ogni tre giorni**. Parliamo di grandinate eccezionali, inondazioni, trombe d'aria, siccità, frane, ondate di calore. Dal 2010 ad oggi **la temperatura media annua in Italia è aumentata di 1,8°C** (il Sole 24Ore).

Durante la discussione generale, Marco Simiani, capogruppo PD in commissione Ambiente, ha fatto notare come gli eventi estremi legati al cambiamento climatico **“stanno**

augmentando, vuol dire che non c'è più tempo. Vuol dire che dobbiamo assumere decisioni diverse, non solo quelle emergenziali, ma pensare a come **prevenire** questi eventi”.

Purtroppo non aiuta l'atteggiamento del **Governo**, che continua a **negare gli effetti del cambiamento climatico**, ostacolando lo sviluppo delle energie rinnovabili e della transizione ecologica, contrastando le leggi contro il consumo di suolo, non dando piena attuazione al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e in generale irridendo tutte quelle politiche volte a ridurre le cause che contribuiscono a generare questi eventi climatici estremi. **Negare l'evidenza** e muoversi ogni volta come se questi eventi estremi fossero rari o frutto della sfortuna, **non aiuterà** il nostro Paese a prendere le decisioni corrette.

Anche il decreto Maltempo, infatti, si muove **esclusivamente per cercare di tamponare l'emergenza**. Ed è rivelatore il modo con cui il Governo ha respinto quasi tutte le proposte del PD e delle altre opposizioni, in un **atteggiamento di sordità e chiusura** che è ancor più sbagliato di fronte a fenomeni di tale portata, che riguardano tutti i cittadini. Sarebbe servito confrontarsi sul merito, cercando di **valorizzare i contributi di tutte le forze politiche, e invece**, ancora una volta, questo è mancato.

Il PD ha presentato circa ottanta emendamenti in Commissione e quasi cinquanta in Aula, ma sono stati quasi tutti respinti. Proposte che si sono fin da subito concentrate su tre aspetti: **ristori, coperture per le imprese con le garanzie dovute e sospensione delle scadenze contributive e fiscali**. Si ricordano, tra le altre, le proposte sugli indennizzi per gli edifici danneggiati, sulla sospensione di Imu e Tari sugli immobili lesionati, sulla necessità di finanziare il credito di imposta per i mutui finalizzati a finanziare la ricostruzione, sulla necessità di differire i contributi per tutto l'anno solare fino al 10 dicembre, emendamenti in difesa degli enti locali, delle fasce più deboli della popolazione – dai lavoratori stagionali ai braccianti agricoli, alle partite IVA – proposte a sostegno delle imprese agricole e di quelle turistiche e commerciali, e in favore della popolazione di Niscemi.

Il PD ha chiesto di **utilizzare le risorse stanziare per il ponte sullo Stretto, quei 918 milioni attualmente fermi**, per finanziare il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali danneggiate, e per finanziare un fondo per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo. Ma la risposta del Governo è stata sempre no.

Bocciate anche tutte le proposte che affrontavano emergenze di protezione civile in altri territori (in Basilicata, Umbria, e la frana di Petacciato in Molise).

Nel provvedimento sono inoltre emerse **numerose insufficienze**, ad esempio nell'attuazione degli interventi riguardanti il dissesto idrogeologico e in merito alle polizze catastrofali. Il Governo, infatti, obbliga i lidi balneari a stipulare assicurazioni contro i rischi catastrofali quando, tra i rischi coperti, non ci sono le mareggiate e le bombe d'acqua.

Grave, inoltre, che il decreto abbia smantellato ItaliaMeteo, trasferendo la sua sede da Bologna a Roma, e costringendo al trasferimento i lavoratori. Il Pd ha presentato numerosi emendamenti con l'**obiettivo di evitare il trasferimento dell'Agenzia dal Tecnopolo di**

Bologna a Roma. Tra le proposte non accolte rientra anche quella che prevedeva una soluzione intermedia, basata sul mantenimento della sede operativa a Bologna e sul trasferimento a Roma della sola sede amministrativa. Quella del Governo è una scelta che colpisce il territorio emiliano-romagnolo e il ruolo del Tecnopolo di Bologna.

***La Segretaria del PD, Elly Schlein**, dopo aver incontrato alcuni ricercatori di ItaliaMeteo, ha detto che “questo è **sostanzialmente un licenziamento mascherato**. La volontà di destituire un team di ricerca che lavora su questioni strategiche per il nostro Paese è **una scelta sbagliata**, che il Governo non si è neanche sprecato a spiegare”.*

***Positiva, invece, l’approvazione di due emendamenti del PD** volti a potenziare le strutture comunali della protezione civile, e ad ampliare l’elenco degli eventi calamitosi per i quali sono competenti gli esperti assicurativi catastrofali nella stima dei danni; contestualmente si rafforzano i requisiti di accesso al ruolo (sia sotto il profilo dell’affidabilità economico-giuridica sia dei titoli tecnici ammessi) e si introduce, per i fenomeni geologici, l’obbligo di una relazione redatta da un professionista abilitato alla professione di geologo iscritto al relativo albo professionale, rendendo così più rigoroso e qualificato il processo peritale.*

***Durante la dichiarazione di voto**, **Anthony Barbagallo**, capogruppo PD in commissione Trasporti ed eletto in Sicilia, ha detto che “non vorremmo essere facili profeti ma **il Governo sarà costretto** – ed è un dato evidente a nostro giudizio – **a intervenire nuovamente** sulle procedure che riguardano il decreto Maltempo, come del resto è accaduto con altre materie. Ormai abbiamo coniato una definizione a cui siamo affezionati in questa legislatura, i **provvedimenti Netflix, a puntate**, come ad esempio il caso dell’energia, che è arrivato a 4 puntate. Questa del maltempo **sarà la prima puntata**, su cui il Governo tornerà a intervenire di nuovo, **perché c’è un ritardo evidente dei progetti**, che non ci sono, soprattutto al Sud dove c’è **una carenza oggettiva degli uffici tecnici** dei comuni. Quindi lo diciamo adesso: bisognava intervenire e intervenire per tempo, anche con qualche parola di verità, (...) serviva fare scelte coraggiose, ci è stato risposto di no. (...) **Francamente serve un Governo che abbia capacità e competenze**, lontano dal Governo di Giorgia Meloni e Salvini”.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile" [AC 2823](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla VIII Commissione Ambiente.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CAPO I – INTERVENTI URGENTI NEI TERRITORI DI CALABRIA, SARDEGNA E SICILIANA COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2026

Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile (art. 1)

L'articolo 1 reca uno stanziamento, pari a **90 milioni di euro per l'anno 2026** e a **25 milioni per l'anno 2027**, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni **Calabria, Sicilia e Sardegna**.

Tali risorse sono **integrate di 50 milioni** di euro, per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del c.d. Fondo per la ricostruzione. Complessivamente le risorse destinate ai territori citati sono pari a 165 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e di pagamento di canoni di locazione finanziaria (art. 2)

L'articolo 2, modificato in sede referente, riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la **sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026**, di taluni termini in materia di **adempimenti e versamenti tributari e contributivi** ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano **residenti**, oppure avevano sede legale od operativa, in **immobili danneggiati** situati nei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio.

I soggetti a cui si applicano le suddette sospensioni dei termini sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna, entro trenta giorni.

I versamenti sospesi devono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 10 ottobre 2026**.

Viene, altresì, disposta la **proroga di tre mesi** dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione-quinquies). Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre prevista la **sospensione**, per il medesimo periodo, dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (**leasing**) aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti dei canoni di leasing per beni mobili strumentali (comma 10-*bis*).

Sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici (art. 3)

L'articolo 3 **sospende l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici** per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche danneggiate a seguito dei predetti eventi meteorologici.

Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione delle infrastrutture e degli impianti colpiti (art. 4)

L'articolo 4, al fine di consentire il risanamento e il ripristino di impianti e infrastrutture gravemente danneggiati a causa degli eventi meteorologici occorsi a partire dal 18 gennaio 2026, **sospende dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 l'applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali** che risultano incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi.

Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti privati e agricoli (art. 5)

L'articolo 5 riconosce **un'integrazione al reddito mensile** ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, **risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso** un'impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori.

Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, **entro il limite di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026 e nel limite massimo di novanta giornate** per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026.

Indennità una tantum per lavoratori autonomi (art. 6)

L'articolo 6 riconosce, con riferimento al periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, una **indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi** iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa di tali eventi.

Tale indennità è **pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione** non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta comunque **nella misura massima complessiva di 3.000 euro** e nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per il 2026.

Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici (art. 7)

L'articolo 7 **estende gli indennizzi** (già previsti dalla decretazione d'urgenza adottata in risposta agli eccezionali eventi atmosferici del 2023) **alle imprese esportatrici** (e alle relative filiere) di **Calabria, Sardegna e Sicilia** danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2026.

L'intervento assegna le **risorse nel limite massimo di 130 milioni** di euro a valere su risorse già stanziato, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La definizione delle modalità attuative è demandata ad apposite deliberazioni del Comitato agevolazioni, mentre l'istruttoria e la valutazione delle istanze sono affidate a SIMEST.

Sospensione di termini in favore delle imprese (art. 8)

L'articolo 8 reca **sospensioni di termini in favore di imprese e società** aventi sede legale o operativa, oppure unità locali, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge.

Si tratta di termini **relativi al versamento** diritto annuale dovuto **alle Camere di commercio, ad adempimenti contabili e societari**, nonché gli adempimenti amministrativi e le relative sanzioni riguardanti la presentazione di atti e documenti alle Camere di commercio.

L'articolo prevede, altresì, che i suddetti **eventi meteorologici siano considerati causa di forza maggiore per i debitori** e che, nei territori interessati, agli immobili c.d. "commercianti" si applichi la disciplina della locazione contenuta nel codice civile.

Tale disposizione **si applica alle locazioni** stipulate dai titolari di attività economiche, ivi compresi (come specificato in sede referente) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 9)

L'articolo 9, modificato durante l'esame in sede referente, dai commi da 1 a 3 dispone che **le imprese agricole, le cooperative** che svolgono l'attività di produzione agricola, le imprese e i **consorzi della pesca e dell'acquacoltura** situate in Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dalle avversità atmosferiche straordinarie occorse nei mesi di gennaio e febbraio 2026 **possano ricorrere ai benefici già previsti dalla legge** in caso di calamità naturali, dettando specifiche modalità e condizioni.

I commi 4 e 5 **rifinanziano a tal fine con 111,2 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale**, individuando le relative coperture, mentre il comma 4-*bis*, introdotto nel corso

dell'esame in sede referente, prevede che, in deroga alla procedura ordinaria, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi siano effettuate direttamente da AGEA.

Il comma 6 **proroga al 31 dicembre 2026 il termine** entro cui le imprese della pesca e dell'acquacoltura devono stipulare un'assicurazione per coprire i danni causati da eventi catastrofici.

Interventi per la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole e ittiche (art. 9-bis)

Le regioni sono autorizzate a **destinare le risorse residue**, risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle attuali disponibilità, **per finanziare misure a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché delle imprese e dei consorzi della pesca e dell'acquacoltura**, che hanno subito danni alla produzione a causa di calamità naturali e di eventi assimilabili ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

Le regioni possono **deliberare o integrare la proposta** di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 **entro il termine perentorio di sessanta giorni** decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Misure per il rilancio del turismo (art. 10)

L'articolo 10, comma 1, consente al Ministero del turismo di realizzare, anche mediante la partecipazione della società ENIT, **campagne nazionali e internazionali volte a promuovere il turismo nei territori colpiti** dagli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il comma 2 autorizza a tali fini la spesa di **5 milioni** di euro per l'anno **2026** e il comma 3 ne reca la copertura finanziaria.

Potenziamento della risposta operativa di Protezione civile (art. 11)

L'articolo 11, modificato in sede referente, autorizza le regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ad **assumere a tempo determinato 10 unità di personale** non dirigenziale per un periodo massimo di tre anni, anche attingendo alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni.

Inoltre, eleva a 7 unità il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia, che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio può conferire per il triennio 2026-2028, a soggetti esterni.

Potenziamento delle strutture regionali di protezione civile (art. 12)

Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge in conversione prevede che, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana **sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028**, a:

- a) **assumere personale non dirigenziale a tempo determinato** o con altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-*quater*, commi 1, lettera a, e 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile;
- b) **avvalersi**, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a, **di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi** ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nel corso dell'esame in sede referente il comma 1 è stato modificato **estendendo l'ambito di operatività** delle relative disposizioni anche ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché stabilendo in particolare, alla lettera a) del medesimo comma 1, che le assunzioni di personale non dirigenziale ivi previste possono essere effettuate per la copertura dei posti vacanti delle strutture dei comuni interessati nel limite di tre unità per i comuni, unioni o forme associate, con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di un'unità per i restanti comuni, unioni o forme associate.

Il successivo comma 2 prevede che alle **assunzioni** e al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si procede **nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale** di lavoro o incarico.

Per le Regioni Sardegna e Siciliana, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale. Infine il comma 3 prevede che alle assunzioni e agli incarichi in questione si provvede **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili** a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali. Nel corso dell'esame in sede referente il comma 3 è stato modificato inserendovi il riferimento anche ai bilanci comunali, in aggiunta a quelli regionali.

Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 (art. 13)

L'articolo 13 contiene **misure volte a favorire i comuni colpiti** dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026. Si prevede una **proroga al 31 luglio 2026 per la trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto di gestione 2025**, una disciplina dedicata relativa all'erogazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno corrente nonché una proroga di 60 giorni solo per il 2026, riferita anche alle relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, del termine per la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza da parte degli agenti che vi sono tenuti nonché del termine per la trasmissione del conto della gestione degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti da parte dell'ente locale.

Per gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, **il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2025 è prorogato al 31 maggio 2026.**

Recupero della capacità produttiva nelle zone colpite (art. 14)

L'articolo 14 reca disposizioni per assicurare il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva delle zone interessate dai recenti eventi meteorologici avversi, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

Nello specifico, il comma 1 consente l'applicazione ai territori dichiarati in stato di emergenza del regime di **aiuti disposti in attuazione del piano di risanamento della siderurgia nazionale**, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

Il comma 2 prevede che il MIMIT sottoscriva con le regioni interessate un **accordo di programma per disciplinare l'attuazione degli interventi** di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che, per l'intervento in esame, siano utilizzate le **risorse già stanziato nel 2021 per le aree di crisi industriale** non complessa, fino ad un massimo di 25 milioni di euro.

CAPO II – ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE LA FRANA DI NISCEMI

Commissario straordinario per l'area di Niscemi (art. 15)

L'articolo 15 prevede l'istituzione di un **Commissario straordinario** per la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della

resilienza nel territorio comunale di Niscemi e le relative disposizioni organizzative e finanziarie.

Contributi per la delocalizzazione (art. 16)

L'articolo 16 prevede **contributi economici per l'autonoma sistemazione** in favore dei soggetti i cui **immobili, collocati nell'area di frana** e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, siano stati demoliti o da demolire a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio comunale di **Niscemi**.

Misure ed interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria (art. 16-bis)

L'articolo 16-*bis*, introdotto in sede referente, autorizza la spesa complessiva di **10 milioni di euro per il triennio 2027-2029 in favore del comune di Reggio Calabria**, al fine di realizzare interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, e di **5 milioni di euro per il biennio 2028-2029**, per interventi da realizzarsi **nel comune di Villa San Giovanni** da parte del soggetto attuatore e beneficiario, la città metropolitana di Reggio Calabria, necessari per la riduzione del rischio residuo insistente **sul litorale di Cannitello**, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

L'articolo disciplina inoltre l'individuazione degli interventi e provvede alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti.

CAPO III – ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE CIVILE E DI CONTROLLO SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER DANNI CATASTROFALI

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile (art. 17)

L'articolo 17 prevede che la disciplina di cui all'art. 1, comma 448, primo periodo, della L. n. 234/2021, si applichi **anche alle emergenze verificatesi nel 2023 e nel 2024**, a condizione che la ricognizione dei fabbisogni sia stata completata entro il 31 dicembre 2025 e che non siano già stati previsti con norma primaria specifici finanziamenti con legge.

Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia (art. 18)

L'articolo 18 novella la **disciplina dell'Agenzia «ItaliaMeteo»** – recentemente **commissariata** dalla legge di bilancio 2026 – al fine di:

- ampliare le possibilità di **proroga del personale comandato e dei contratti di lavoro flessibile**, estendendole altresì agli incarichi individuali di lavoro autonomo (co. 1, lett. a);
- **prorogare, al 30 giugno 2026**, il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto alla presentazione della proposta **del nuovo statuto** dell’Agenzia (co. 1, lett. b, n. 1);
- **stabilire che l’Agenzia ha sede in Roma** e che il Commissario straordinario si avvale, per l’esercizio dei compiti ad esso assegnati, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPC);
- disciplinare il conferimento dell’incarico del **nuovo direttore e la durata** dell’incarico dei componenti del collegio dei revisori (co. 1, lett. b-c).

Misure urgenti in materia di ricostruzione successiva ad eventi calamitosi e di prevenzione sismica (art. 18-bis)

L’articolo 18-bis, introdotto in sede referente, **modifica la Legge quadro** in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025) al fine di **ampliare il novero delle amministrazioni pubbliche** da cui poter attingere il personale da attribuire al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ruolo di esperti per l’accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi (art. 19)

L’articolo 19, comma 1, modificato in sede referente, prevede **l’istituzione, presso la CONSAP**, del ruolo degli **esperti assicurativi catastrofali che esercitano l’attività di accertamento e stima economica dei danni** a beni immobili assicurati a seguito di eventi calamitosi. Elenca, altresì, i requisiti per l’iscrizione al predetto ruolo.

I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l’esercizio di tale attività professionale e le condizioni per l’iscrizione al ruolo da parte di cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo, nonché della Svizzera.

Il comma 4 stabilisce che l’attività in oggetto possa essere esercitata **solo da soggetti iscritti al ruolo** e punisce l’attività esercitata in difetto di iscrizione, richiamando le norme del codice penale applicabili a tale fattispecie.

Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, **prevede l’acquisizione di una relazione geologica ai fini della redazione delle perizie** concernenti talune tipologie di eventi.

Il comma 5 **impone agli iscritti al ruolo il pagamento di un contributo** annuale alla CONSAP. Il comma 6 reca le disposizioni relative alla tenuta del ruolo da parte della CONSAP. I commi 7 e 8 dispongono in merito alle **sanzioni disciplinari** e al relativo procedimento. Il comma 9 reca disposizioni di carattere transitorio e il comma 10 demanda

ad un regolamento della CONSAP la definizione della disciplina sul funzionamento del ruolo degli esperti assicurativa catastrofali in esame.

Sistema di allarme pubblico (art. 20)

L'articolo 20 disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione del **sistema di allarme pubblico di protezione civile**.

Il comma 1 prevede che il **sistema di accesso a internet tramite App per il rischio da precipitazioni intense** sia regolato con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assicurare la sua **attivazione entro dodici mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Relativamente, invece, ai rischi derivanti da **maremoto** generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane il termine del 31 dicembre 2026 per l'**attivazione di IT-Alert**, attraverso cui possono essere inviati messaggi di emergenza ai cellulari. Il comma 2 stabilisce, fatte salve alcune eccezioni, l'obbligo di trasmettere al DPC dati utili per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente decreto-legge. Infine, il comma 3 affida allo stesso Dipartimento il coordinamento della Rete Radio Nazionale di protezione civile.

Modifiche all'articolo 20-bis del D.L. 61/2023 in materia di ricostruzione privata (art. 20-bis)

L'articolo 20-bis, introdotto in sede referente, **estende, anche ai territori dell'Emilia-Romagna** interessati dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, la **disciplina dei finanziamenti agevolati** per la ricostruzione privata introdotta (per i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023) dai commi 435-442 della legge di bilancio 2024.

Modifiche agli articoli 20-sexies e 20-septies del D.L. 61/2023 in materia di ricostruzione privata e assunzioni di regioni e comuni (art. 21)

L'articolo 21, integrato in sede referente, reca **modifiche**, anche di carattere integrativo, **alla disciplina della ricostruzione privata** – con particolare riferimento alla delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito – nei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche** colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024 (comma 1).

Sono altresì regolati i conseguenti profili finanziari, precisando l'**invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato** (comma 2).

Le modifiche (recate dal comma 1) sono principalmente volte a precisare che la delocalizzazione può:

- avvenire non solo nel comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato ma anche nei comuni limitrofi;
- riguardare non solo gli edifici per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione in loco, ma anche quelli per i quali sia interdetta la riparazione (la novella individua altresì i fattori che inibiscono la riparazione/ricostruzione dell'edificio);
- riguardare – a particolari condizioni e nel limite di spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori succitati – anche immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi alluvionali in questione.

Il comma 2-*bis*, introdotto in sede referente, **estende le facoltà assunzionali** – previste per le regioni e gli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in seguito agli eventi alluvionali del 2023 e del 2024 – **anche ai territori degli enti locali**, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati **interventi di ricostruzione pubblica conseguenti** ai medesimi eventi alluvionali.

Sostegno al lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 (art. 22)

L'articolo 22 introduce alcune misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023.

L'articolo in questione, in particolare, novella l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, inserendo i commi da 1-ter a 1-*decies*.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Disposizioni finali (art. 23, co. 1, 1-ter e 1-quater)

Il comma 1 dell'articolo 23 chiarisce che, ai sensi di quanto previsto dal decreto in esame, gli eventi meteorologici verificatisi **a partire dal 18 gennaio 2026**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, **comprendono anche gli eventi** che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il **movimento franoso** verificatosi nel territorio del **Comune di Niscemi** e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Niscemi.

Ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel territorio di uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali

è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, **non si applicano**, dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026, **le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, **nonché le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni**, di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, esclusivamente per l'erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 1 e 9 del presente decreto.

Il comma 1-*ter*, introdotto in sede referente, dispone l'abrogazione del comma 4-*quater* dell'art. 1 del D.L. n.120/2021. Il comma 1-*quater*, introdotto in sede referente, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Deroghe all'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali (art. 23, co. 1-*bis*)

L'articolo 23, comma 1-*bis*, inserito in sede referente alla Camera, consente **l'assegnazione dei contributi** pubblici previsti dal presente decreto, **senza tener conto dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione** contro i rischi catastrofali cui sono tenute le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte nel relativo Registro, **nei seguenti casi**:

- per le **imprese danneggiate** da eventi diversi da quelli previsti dal decreto ministeriale n. 18 del 2025 (alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana);
- per le **microimprese e le piccole e medie imprese** danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi soggetti all'obbligo di assicurazione, a condizione che l'assicurazione sia comunque stipulata entro 60 giorni dalla percezione del contributo (pena la revoca dallo stesso).

Monitoraggio dello stato di attuazione delle misure previste dal presente decreto-legge (art. 23-*bis*)

L'articolo 23-*bis*, introdotto in sede referente, prescrive al Governo la **trasmissione alle Camere**, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di **una relazione** sullo stato di attuazione delle misure da esso previste.

Disposizioni finanziarie (art. 24)

L'articolo 24, modificato in sede referente, reca le disposizioni finanziarie per la **copertura degli oneri** derivanti dal decreto-legge in esame, quantificati complessivamente in circa

356,1 milioni di euro per il 2026, 28,1 milioni di euro per il 2027 e 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

Entrata in vigore (art. 25)

L'articolo 25 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 febbraio 2026. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, **la legge di conversione** (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) **entra in vigore il giorno successivo** a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.